

lls

○ Banking

Pills

○ Financial Intermediaries Regulations

Pills

○ Banking

l

Giugno
2026

Legance

*Estinzione anticipata del credito
al consumo: tutti i costi sono
rimborsabili.*



Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2026, n. 13328

Con l'ordinanza n. 13328 dell'8 maggio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sugli effetti della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019, causa C-383/18 (cd. sentenza *Lexitor*), nell'ambito del credito al consumo. La pronuncia consolida l'orientamento favorevole alla rimborsabilità *pro quota* di tutte le componenti del costo del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ivi inclusi i costi cd. *up front* e le commissioni di intermediazione, anche con riferimento ai contratti stipulati prima della riforma dell'art. 125-*sexies* del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**") intervenuta con la legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il caso

Un consumatore aveva sottoscritto nel maggio 2013 un contratto di finanziamento contro cessione di quote della pensione per un importo totale di circa 42.840 euro, da restituire in 120 rate mensili. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel 2017 in corrispondenza della 48^a rata. Al momento dell'estinzione, il consumatore aveva richiesto la restituzione pro-quota delle commissioni pagate alla rete distributiva, calcolandone l'importo in proporzione alle rate residue. La Banca aveva invece sostenuto che tali commissioni, versate per il 90% all'intermediario subito dopo l'erogazione del finanziamento, rientrassero tra i costi up front già integralmente maturati e quindi non soggetti a rimborso.

La decisione

La Suprema Corte ha respinto tutti i motivi di ricorso della banca, confermando l'orientamento a tutela del consumatore ed enunciando il seguente principio di diritto *"In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, dovendosi interpretare anche l'originaria versione dell'art. 125 sexies TUB alla luce della pronuncia della sentenza della CGUE dell'11 settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), e dell'interpretazione che è stata data con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022, con conseguente assoggettamento a riduzione anche dei costi cd. up front, inclusi i costi di intermediazione"*.

I punti chiave della motivazione

1. La sentenza Lexitor si applica anche ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021

La CGUE, con la sentenza *Lexitor*, ha affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a suo carico. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ha precisato che l'art. 125-sexies TUB nella sua originaria formulazione "*resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della L. n. 106/2021 e può accogliere il suo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor*".

2. La norma transitoria non può escludere i costi up front

Anche nella versione riformata dalla L. n. 103/2023, l'art. 11-octies, co. 2 richiama espressamente il rispetto del diritto dell'Unione europea e delle pronunce della CGUE. Ne consegue che il vecchio art. 125-sexies TUB deve essere interpretato secondo i dettami della sentenza *Lexitor*, con rimborsabilità di tutti i costi, anche per i contratti ante-2021.

3. Effetto retroattivo della sentenza Lexitor

Le sentenze interpretative della CGUE hanno valore vincolante e retroattivo. Il potere di limitare nel tempo gli effetti delle proprie decisioni spetta esclusivamente alla Corte di Giustizia stessa, che nella sentenza *Lexitor* non ha disposto alcuna limitazione. I principi di certezza del diritto e tutela dell'affidamento non possono essere invocati per paralizzare l'obbligo di interpretazione conforme.

4. Rimborsabili anche le commissioni versate a intermediari terzi

Sebbene la sentenza *Lexitor* non abbia espressamente affrontato la questione delle commissioni versate a intermediari terzi, a parere della Cassazione il costo totale del credito comprende anche gli oneri gravanti sul finanziatore nei confronti di terzi (quali le commissioni all'intermediario). La banca non può sottrarsi al rimborso invocando la propria qualità di mera *accipiens*: sarà eventualmente il mutuante ad agire in regresso nei confronti dell'intermediario.

5. *Criterio di calcolo*

Il criterio *pro rata temporis* si atteggia come criterio più favorevole al cliente rispetto a quello del costo ammortizzato: sebbene la sentenza *Lexitor* non abbia espressamente indicato il criterio di calcolo, il *pro rata temporis* – di più facile comprensione per il consumatore – risulta più aderente allo spirito della pronuncia. Al contrario, il criterio del costo ammortizzato non consente al consumatore di conoscere *ex ante* le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata.

6. *No rinvii pregiudiziali alla CGUE*

Nell'ordinanza del maggio 2026, la Cassazione afferma che la sentenza *Lexitor* abbia fornito il quadro interpretativo sufficiente, anche alla luce dell'interpretazione della Corte Costituzionale, e che non vi sia necessità di attendere l'esito di ulteriori rinvii pregiudiziali alla CGUE né di proporre di nuovi.

In sintesi: cosa cambia per gli operatori

La decisione conferma che, anche per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, non è più sostenibile in sede giudiziaria alcuna distinzione tra costi *recurring* e costi *up front* ai fini del rimborso in caso di estinzione anticipata. Gli intermediari finanziari e gli operatori restano pertanto esposti al rischio di contenzioso sui finanziamenti estinti anticipatamente. In tale contesto, assume particolare rilevanza la verifica dei modelli di quantificazione degli indennizzi, delle politiche di gestione dei reclami e degli accantonamenti eventualmente connessi ai cd. rischi *Lexitor*.

lls

○ Banking

Pills

○ Financial Intermediaries Regulations

Pills

○ Banking

lls

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Andrea Giannelli
agiannelli@legance.it

Marco Penna
mpenna@legance.it

Luca Bendin
lbendin@legance.it

Margherita Paciolla
mpaciolla@legance.it

